

2796-585-608-1027-1245-1527-1742-1754-1851-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **GARZIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 novembre 1981

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 febbraio 1982 (Stampato n. 1647)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FORMICA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**ANDREATTA**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LA MALFA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 febbraio 1982*

Norme per la stabilizzazione del personale precario del
Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conser-
vatorie dei registri immobiliari

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GARZIA e CONTU

Presentata il 19 settembre 1979

Sistemazione di lavoratori, comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, SACCONI, SEPPIA

Presentata il 26 settembre 1979

Passaggio del personale del Ministero delle finanze incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 22 novembre 1979

Inquadramento del personale del Ministero delle finanze assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero

d'iniziativa dei Deputati REGGIANI, RIZZI, CUOJATI

Presentata il 9 gennaio 1980

Norme per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, CIAMPAGLIA, VIZZINI

Presentata il 17 marzo 1980

Norme per l'inquadramento e la disciplina delle funzioni dei messi notificatori speciali e dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato con contratti di lavoro trimestrali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SANTAGATI,
RUBINACCI, SOSPIRI, ABBATANGELO**

Presentata il 21 maggio 1980

Norme per l'inquadramento nei ruoli della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze delle categorie di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, in servizio nello stesso Ministero fino al 31 dicembre 1980

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANFREDI GIUSEPPE, GIURA LONGO

Presentata il 25 maggio 1980

—

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, ALLOCCA, FEDERICO,
CARPINO, DELL'UNTO**

Presentata il 3 luglio 1980

—

Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale del Ministero delle finanze dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento n. 2796-B oggi all'esame dell'Aula e concernente « Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari » torna alla Camera dal Senato dove ha subito alcune modifiche rispetto al testo approvato il 17 novembre 1981 dalla VI Commissione della Camera dei Deputati in sede legislativa.

Prima di elencare, e brevemente commentare, tali modifiche apportate dal Senato, sia consentito al relatore di ricordare che il provvedimento si pone un obiettivo urgente: quello della sistemazione del precariato nella Amministrazione delle finanze (Conservatorie, UTE, messi notificatori e trimestralizzati della « legge 276 »).

Le critiche al provvedimento che si sono manifestate anche nel corso della discussione al Senato credo vadano respinte considerando:

che il precariato di cui si tratta è collocato in una Amministrazione che amministra l'entrata e il cui rallentamento operativo sarebbe estremamente pregiudizievole per il bilancio dello Stato;

che la Corte dei conti ha formulato un richiamo tale da impedire il rinnovo delle chiamate del precariato per il 1982 e da qui le minacce e il rischio della paralisi di molti settori ed uffici;

che occorre dare ai precari, ed in particolare ai giovani della « legge 276 » una serenità che attualmente manca loro, e potrebbe limitarne il rendimento; mentre, con un giudizio complessivo, il relatore può affermare che le notizie a lui pervenute da diversi responsabili di uffici sono di una lodevole e responsabile dedizione al lavoro da parte dei precari.

Veniamo ora alle modifiche apportate dal Senato.

Nell'articolo 1 si sostituisce il terzo comma nel senso che diventa possibile, nel caso delle Conservatorie, la copertura di posti di cui al primo comma dello stesso articolo 1, e mediante concorsi speciali, anche con impiegati della qualifica immediatamente inferiore purché in possesso del diploma di laurea.

Il relatore dà un giudizio positivo della modifica. Si tratta, in definitiva, di un opportuno allargamento e d'una parificazione tra i dipendenti interessati appartenenti alle Conservatorie.

Nello stesso articolo 1 si aggiunge un ultimo comma il cui fine è di consentire, sempre in tema di Conservatorie, ed ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'applicazione dell'articolo 4 della stessa legge agli impiegati di concetto purché abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi, anche discontinui, le funzioni di gerente e purché siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il relatore ripete il giudizio positivo espresso alla prima modifica e per le stesse ragioni.

La terza modifica, all'articolo 2, riguarda i lavoratori in regime di appalto o commesse a fattura, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 675, presso gli Uffici tecnici erariali e sposta opportunamente le date limite per l'inquadramento dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981. Si tratta d'allargare di pochi mesi il periodo già previsto in tanto in quanto l'entrata in vigore della legge avviene nel 1982 e nel corso dell'anno 1981 il rapporto di questi precari con l'Amministrazione può avere avuto termine, appunto, entro l'anno 1981.

La quarta modifica adottata dal Senato, all'articolo 3, riguarda i messi notificatori.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Senato ha disposto un altro allargamento del settore del precariato poiché il requisito della « permanenza in servizio alla data della presente legge » così delimitato dalla Camera viene sostituito da quello del « servizio effettivamente prestato » prima dell'entrata in vigore della legge.

Il relatore avrebbe preferito fosse mantenuto il precedente limite.

La quinta modifica, all'articolo 4, consente alle Amministrazioni delle finanze di chiamare, ancor prima delle effettuazioni dei concorsi, i trimestrali della « legge 276 » purché abbiano effettuato turni di lavoro nel 1981 e fino all'espletamento dei concorsi stessi.

Si crea cioè una eccezione al divieto di ulteriore applicazione della « legge 276 » al Ministero delle finanze dopo l'entrata in vigore della legge di cui ci occupiamo e cioè, in altri termini, una eccezione alla decretata fine del precariato del Ministero delle finanze.

Il relatore giudica positiva tale eccezione, infatti si rende così possibile far funzionare l'Amministrazione finanziaria che, come il relatore ha già detto, avrebbe notevoli difficoltà in molti settori ed uffici per la carenza di organici.

Quindi non nuove chiamate — il che sarebbe in contraddizione con la dichiarata fine del precariato — ma chiamate di trimestralizzati che hanno già una esperienza di lavoro.

Ed infine il Senato ha apportato una opportuna variazione alla tabella di cui all'articolo 6, che riguarda le nuove tariffe ipotecarie ed anche limitazioni alle consultazioni dei documenti. Si riammette il pubblico all'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non repertoriato.

L'emendamento apportato considera come il trasferimento delle annotazioni dal registro generale al repertorio richiede, in molti uffici, anche ed oltre un mese di tempo. Perciò gli interessati avrebbero dovuto attendere tale spazio di tempo per acquisire notizie per le quali è, invece, immediata la necessità di conoscenza per le stipule di molti atti.

Con le osservazioni che precedono il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento n. 2796 così come modificato dal Senato, e il conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge.

GARZIA, *Relatore.*

**TESTO
DEL SENATO****ART. 1.**

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente, in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella Tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa Amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore purché in possesso del diploma di laurea.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

Il personale in servizio presso le Conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli Uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle Conservatorie dei registri immobiliari, purché in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

ART. 2.

Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti Uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versa-

ART. 2.

Identico.

mento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

È abrogato l'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

ART. 3.

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti del Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle Commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di lire 200.

È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

ART. 3.

Identico.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

ART. 4.

Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'Amministrazione an-

ART. 4.

Identico.

che diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale indicato nel presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro nel corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneità previsti dal successivo articolo 5.

ART. 5.

Nei bandi che indicano i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.

Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.

I concorsi speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'Amministrazione.

L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle Commissioni esaminatrici regionali.

L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di

ART. 5.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento.

ART. 6.

La Tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

ART. 6.

Identico.

* * *

TESTO DEL SENATO

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1 — Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscri- zione o annotazione	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituir- si al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scrit- turazione del certificato stesso.
2 — Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabeti- ca o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispe- zione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzio- nale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio	2.500	Non è consentita al pubblico l'ispe- zione della tavola alfabetica né dello schedario.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Identica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO DEL SENATO

Indicazione degli atti e delle formalità —	Importo delle tasse (lire) —	Note —
3 - Ispezione delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati	500	
4 - Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
5 - Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6 - Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 7.
7 - Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia . . .	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Identico.

ART. 7.

È dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 45 miliardi a carico dei capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 3462 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

c) quanto a lire 25 miliardi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 6;

d) quanto a lire 41 miliardi a carico del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 9.

Identico.

TABELLA

TESTO DEL SENATO

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
SESTA E SETTIMA PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	Numero posti	Livello retributivo
VI	Segretario amministrativo	—	747	VI
VII	Vice conservatore	—	122	VII

TABELLA

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
SESTA E SETTIMA PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Identica.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 585

ART. 1.

I lavoratori che individualmente o comunque associati al fine di prestare le proprie opere ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, si trovavano in rapporto di assuntori di appalto o di commessa a fattura con l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali alla data del 1° gennaio 1976 ed abbiano continuato, comunque, ad intrattenere tale rapporto sino all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, mediante concorsi speciali regionali per titoli nei ruoli organici dell'amministrazione del Ministero delle finanze nella carriera esecutiva del catasto e degli uffici tecnici erariali.

ART. 2.

I concorsi di cui all'articolo 1 debbono essere banditi entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per il numero massimo di 500 dipendenti.

ART. 3.

In relazione a quanto disposto nell'articolo 2 della presente legge le tabelle organiche relative vengono modificate in aumento di tanti posti quanti risultino necessari per l'inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali.

ART. 4.

I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, per essere ammessi a concorrere devono avere i requisiti prescritti

dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del limite massimo d'età che è elevato, in ogni caso al 55° anno.

ART. 5.

Il trattamento economico dei vincitori dei concorsi speciali è equiparato a quello dell'inquadramento previsto dall'articolo 1.

ART. 6.

Al personale che risulterà inquadrato, una volta espletati i concorsi di cui all'articolo 1, compete, alla cessazione del servizio, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione o della indennità una volta tanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, eccetto per coloro i quali opteranno per la continuazione generale obbligatoria.

ART. 7.

All'onere annuo, valutato in lire 3 milioni, sarà provveduto mediante riduzione della spesa prevista per gli appalti e commesse di lavoro a fattura che risulta compreso nel capitolo 3462 del bilancio di previsione per l'anno in corso e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 608

ARTICOLO UNICO.

Il personale civile assunto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 e del decreto del

Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, dalla data di assunzione del trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie del personale non di ruolo.

N. 1027

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed in attuazione del decreto ministeriale 3 febbraio 1979 (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 9 finanze, foglio n. 339), abbiano prestato servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati, con la qualifica di diurnisti, a seconda delle mansioni per le quali vennero assunti, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, con riduzione a metà dei periodi di servizio in esso indicati.

N. 1245

ART. 1.

Gli impiegati straordinari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno 90 giorni, comprese le assenze giustificate, presso gli Uffici finanziari del Ministero delle finanze in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che siano in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento, ad eccezione dei limiti di età, sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale riservato per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso speciale di cui al precedente comma consiste in un esame-colloquio di natura tecnico-pratica sui servizi di istituto degli uffici in cui i candidati hanno prestato servizio e si svolge su base provinciale, con i criteri e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto ministeriale contenente il relativo bando.

Il numero del personale da inquadrare nelle categorie indicate nel precedente comma non può essere superiore — per ciascuna provincia — ai contingenti, aumentati del 20 per cento, indicati nei decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 6 marzo 1979, registro n. 9 finanze foglio n. 339, ed il 23 ottobre 1979, registro n. 39 finanze foglio n. 7.

Ai vincitori del concorso speciale di cui ai precedenti commi si applicano, con

i necessari adattamenti, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli idonei del concorso speciale previsto dalla presente legge che non siano assunti in servizio ai sensi dei precedenti commi hanno diritto ad una riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze, ai quali essi possono partecipare anche in deroga ai previsti limiti di età.

ART. 2.

Alla copertura della spesa occorrente per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione per l'anno 1980 per le retribuzioni da corrispondere agli impiegati straordinari da assumere ai sensi dei decreti ministeriali indicati nel precedente articolo 1.

N. 1527

ART. 1.

I messi notificatori speciali, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge vanno notificati al contribuente, assunti dagli Uffici del Registro per il disposto dell'articolo 49, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dell'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, siano in possesso del diploma di

istruzione secondaria di primo grado e che non versano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la qualifica di diurnista di terza categoria, nell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il personale di cui al primo comma che sia in possesso della licenza elementare è inquadrato, a domanda, con la qualifica di diurnista di quarta categoria nell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche in favore del personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Al predetto personale, nonché al personale di cui all'articolo 1, per quanto previsto dalla presente legge, sono estese le norme in quanto applicabili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 853.

N. 1742

ART. 1.

Il personale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ha prestato servizio presso l'amministrazione finanziaria dello Stato a tutto il 31 dicembre 1980 è assunto nei ruoli delle carriere esecutive, ausiliarie ed operaie del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti.

A tal fine detto personale è obbligato a presentare, al capo dell'ufficio presso il quale ha prestato o presta servizio, spe-

cifica domanda entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 2.

Coloro i quali, avendo presentato domanda di assunzione, non hanno potuto assumere servizio, possono partecipare ai concorsi banditi entro il 31 dicembre 1985 dall'amministrazione finanziaria dello Stato, purché alla data del bando di concorso non abbiano superato i 50 anni di età.

L'amministrazione finanziaria dello Stato riserva a quanti si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma il 30 per cento dei posti messi a concorso con ciascun bando entro il termine sopra indicato.

ART. 3.

L'ammissione in servizio, sia nel caso dell'articolo 1, quanto nel caso dell'articolo 2 della presente legge, è subordinata all'accertamento che la singola persona non abbia, a qualunque titolo, un reddito annuo superiore a lire 10 milioni.

N. 1754

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593.

Al personale del Ministero delle finanze, nominato all'impiego a seguito dei concorsi regionali, si applica la norma generale contenuta nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

N. 1851

ART. 1.

I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti non oltre il 30 giugno 1980 e che non versano in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze, con la qualifica di diurnista di terza categoria, a prescindere dal possesso del titolo di studio.

L'inquadramento ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta.

ART. 2.

Ai messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo 60 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione

dopo il 1° dicembre 1976 e non oltre la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 853, si applica quanto previsto dal precedente articolo 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche al personale assunto con la legge 23 dicembre 1978, n. 853.

ART. 3.

Le domande di inquadramento redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale - devono essere prodotte all'ufficio presso cui il richiedente svolge l'incarico di messo notificatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;
- 10) domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio ricevente.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione devono essere allegate:

a) copia autentica del provvedimento di autorizzazione da cui risulti inequivocabilmente la data in cui è stato conferito l'incarico di svolgere le mansioni di messo notificatore, da rilasciarsi, in carta semplice, dal capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizzazione stessa;

b) una dichiarazione in carta semplice da rilasciarsi dal competente capo dell'ufficio da cui risulti che l'interessato ha effettivamente ed ininterrottamente svolto le mansioni di messo notificatore e che le svolga anche alla data del 31 luglio 1980.

ART. 4.

È fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Il personale di cui ai precedenti articoli, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente.

ART. 5.

Gli inquadramenti nella categoria non di ruolo di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti anche in soprannumero.

ART. 6.

Al predetto personale spetta, a titolo di rimborso spese, per ogni notifica tentata, un compenso di lire 100.

I compensi per il rimborso spese di notifica sono corrisposti con i fondi stan-

ziati sul capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze del corrente esercizio finanziario, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 7.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, si provvede per lo anno 1980 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.